



**SCHEMA RECANTE UN ACCORDO REGIONE VENETO - ARPAV- CONAI FINALIZZATO AD
OTTIMIZZARE LE ATTIVITÀ DI RIDUZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI**

Venezia , in questo giorno del mese di dell' anno duemilaundici:

- la Regione del Veneto, di seguito denominata anche "Regione", con sede in Venezia, Dorsoduro, 3901 - Palazzo Balbi, rappresentata dal Presidente Luca Zaia o suo delegato;
- Il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi di seguito denominata anche "CONAI", con sede in Roma, Via Tomacelli 132, rappresentata dal Presidente Walter Facciotto o suo delegato;
- L'A.R.P.A.V., Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto di seguito denominata anche ARPAV, con sede in Padova, Via Matteotti, 27, rappresentata dal Direttore Generale Carlo Emanuele Pepe o suo delegato;

premesse e considerato:

- che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla normativa comunitaria e nazionale, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- che il D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. ha definito, in attuazione delle Direttive Comunitarie n. 2004/12/CE e n. 2008/98/CE in materia di rifiuti e n. 91/689/CEE in materia di rifiuti pericolosi, un organico sistema di gestione integrata dei rifiuti;
- che il D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. stabilisce il principio della responsabilizzazione e della cooperazione dei soggetti a diverso titolo coinvolti nella produzione e gestione dei rifiuti e per l'attuazione di tale principio prevede, tra l'altro, la possibilità di ricorrere a procedure negoziate e, più in generale, di promuovere e favorire l'azione concertata e programmata tra Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati con appositi accordi e contratti di programma;
- quanto contenuto nel Programma Generale del CONAI per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio relativo all'anno 2010;
- che in data 28 dicembre 2008 è stato rinnovato l'Accordo di Programma Quadro per la raccolta ed il recupero dei rifiuti di imballaggio tra ANCI e CONAI che regola gli aspetti tecnici ed economici per la raccolta ed il conferimento degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;

- l'elevato livello quantitativo raggiunto dalla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel territorio regionale nonché l'esistenza di consolidate attività industriali in grado di dare compiuta attuazione al circuito raccolta/riciclo;
- che i modelli di gestione dei rifiuti adottati in regione Veneto possono costituire un quadro di riferimento e di confronto per altre realtà nazionali;
- che per ottenere un quadro conoscitivo completo della gestione dei rifiuti urbani, una volta verificato il raggiungimento dell'obiettivo della quantità, risulta fondamentale valutare i quantitativi di materiale raccolti in forma differenziata effettivamente valorizzabili;

tutto ciò premesso si conviene e stipula il segue

ACCORDO

Art. 1 – Oggetto

Il presente Accordo intende monitorare modalità di raccolta differenziata e qualità dei rifiuti di imballaggio provenienti sia da superficie pubblica che da superfici private e le connessioni con le successive attività di riciclo dei materiali raccolti in ragione del principio di “*società del riciclo*” introdotto nella Direttiva 98/2008 secondo cui i diversi attori coinvolti, in regime di responsabilità condivisa, cooperano riconoscendo la raccolta differenziata quale mezzo funzionale al successivo riciclo dei materiali.

Art 2 – Obiettivi

Il presente Accordo ha la finalità di:

- a. Rispondere alle esigenze di pianificazione regionale in materia di rifiuti ed in particolare essere di supporto al settore del recupero e riciclo che riveste un ruolo fondamentale in termini economici, occupazionali e di risparmio energetico, oltre che ambientali.
- b. Favorire l'analisi dei flussi quantitativi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio attraverso il monitoraggio dei materiali dalle fasi di raccolta fino al primo trattamento presso gli impianti di selezione e cernita.
- c. Favorire l'analisi delle caratteristiche qualitative dei materiali in funzione delle specifiche modalità di raccolta differenziata di imballaggio adottate, anche a mezzo di campagne di analisi merceologiche.
- d. Verificare, attraverso la valutazione della qualità dei materiali differenziati, se l'indicatore “percentuale di raccolta differenziata”, ad oggi principale riferimento nella descrizione della gestione

- dei Rifiuti Urbani, sia ancora adeguato o se lo stesso debba essere integrato o affiancato da altri parametri tesi a stimare anche l'effettivo recupero associato ai rifiuti.
- e. Favorire l'analisi e lo studio dei costi relativi alla gestione dei rifiuti di imballaggio per la valutazione di un sistema organizzativo integrato per i rifiuti di imballaggio, basato sui principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e prossimità.
 - f. Coordinare la condivisione di dati e informazioni tra le Parti.
 - g. Verificare l'effettivo avvio a recupero dei rifiuti da imballaggio raccolti in modo differenziato.
 - h. Favorire e promuovere lo studio e l'avvio di modalità innovative di recupero/riciclo di materia nel territorio regionale, quali a titolo esemplificativo la selezione dell'alluminio in impianti di trattamento dei rifiuti urbani/produzione CDR, ovvero in impianti di trattamento delle scorie di incenerimento dei rifiuti urbani.
 - i. Favorire e promuovere il mercato dei materiali e dei prodotti recuperati dai rifiuti, anche da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante l'inserimento nei capitolati per la fornitura di beni e servizi dell'obbligo di utilizzo di materiali riciclati, a condizioni rispondenti a quanto previsto dal D.M. 203/03 s.m.i.
 - j. Promuovere analisi e studi delle iniziative di prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio messi in atto o comunque promosse dalle Pubbliche Amministrazioni locali.
 - k. Attivare iniziative di promozione/divulgazione dei risultati raggiunti tramite l'accordo stesso al fine di coinvolgere l'opinione pubblica su tali problematiche.

Art. 3 – Attività e impegni del CONAI

Al fine di rendere operativo il presente Accordo, CONAI, anche attraverso i soggetti di cui agli artt. 221 e 223 del D. Lgs. n. 152/06, si impegna a:

- a. Assicurare, il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata nel quadro delle condizioni e degli standard qualitativi indicati negli Allegati tecnici dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI, ivi compresi i corrispettivi previsti nello stesso Accordo Quadro.
- b. Assicurare il ritiro delle frazioni merceologiche simili secondo le indicazioni e gli standard di qualità indicati negli Allegati tecnici dell'Accordo quadro ANCI-CONAI alle condizioni previste nello stesso Accordo Quadro.
- c. Ritirare dai centri di conferimento individuati i diversi materiali di pertinenza, nonché riconoscere ai soggetti convenzionati i corrispettivi per i servizi aggiuntivi.
- d. Supportare Regione e ARPAV nell'attività di aggiornamento dei dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani, per la parte relativa ai rifiuti di imballaggio, e nel reperimento delle informazioni finalizzate alla mappatura dei flussi di rifiuti di imballaggio, dalla produzione al recupero/riciclo.

- e. Effettuare in collaborazione con Regione e ARPAV una caratterizzazione qualitativa dei rifiuti di imballaggio provenienti da raccolta differenziata sulla base della modalità gestionali adottate sul territorio ed elaborare eventuali indicatori che ne possano adeguatamente descrivere e monitorare lo stato.
- f. Partecipare anche con propri modelli di valutazione all'analisi e allo studio dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento ai rifiuti di imballaggio
- g. Individuare, d'intesa con Regione e ARPAV, specifiche aree di intervento nel territorio regionale per l'attivazione di focus di monitoraggio dei modelli di raccolta adottati nonché eventuali sperimentazioni e/o progetti pilota finalizzati al miglioramento della qualità dei rifiuti di imballaggio raccolti.
- h. Valutare in accordo con Regione e ARPAV, eventuali campagne di comunicazione e di informazione nel territorio regionale a supporto delle attività di cui al presente Accordo, e al fine di migliorare la sensibilizzazione dei cittadini alla raccolta differenziata.
- i. Valutare, anche in base al principio di prossimità, la possibilità di valorizzare le attività di recupero/riciclo nel territorio della Regione Veneto, nel rispetto delle regole di mercato.

Art. 4 – Attività e impegni della Regione e dell'ARPAV

Al fine di rendere operativo il presente Accordo, Regione e ARPAV si impegnano a:

- a. Definire la mappatura del flusso dei rifiuti di imballaggio primari, secondari e terziari, dalle fasi di raccolta sia da superficie pubblica che privata, compresa quella effettuata da e per conto di attività industriali impegnate nel recupero dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, fino al primo trattamento presso gli impianti di selezione e cernita.
- b. Effettuare il monitoraggio del flusso di rifiuti di imballaggio, adottando standard condivisi e di riferimento comuni che garantiscano rappresentatività omogenea delle informazioni raccolte;
- c. Raccogliere, elaborare e rendere disponibili i principali indicatori di gestione dei rifiuti, suddivisi per tipologia di materiale, e collaborare con il CONAI per l'aggiornamento dei dati di competenza, anche valutando la diffusione dell'Accordo ANCI-CONAI.
- d. Effettuare in collaborazione con CONAI la caratterizzazione qualitativa dei rifiuti di imballaggio provenienti da raccolta differenziata in funzione delle diverse modalità gestionali adottate sul territorio ed elaborare eventuali indicatori che ne possano adeguatamente descrivere e monitorare lo stato.
- e. Promuovere sistemi di gestione integrata dei rifiuti d'intesa con i soggetti interessati.
- f. Individuare specifiche realtà locali nelle quali approfondire l'analisi e lo studio dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento ai rifiuti di imballaggio anche attraverso specifici modelli di valutazione messi a disposizione da CONAI.

- g. Favorire e sostenere la raccolta differenziata sulla base dei criteri e degli obiettivi stabiliti nel Piano regionale, e sulla base delle modalità di conferimento e di raccolta che definiscano un sistema organizzativo applicato in tutta la Regione al fine di conseguire i risultati quantitativi, e di soddisfare i requisiti qualitativi stabiliti negli Allegati Tecnici dall'Accordo Quadro Nazionale.
- h. Monitorare tutta la filiera del recupero, dalla raccolta fino alle attività industriali impegnate nel recupero dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata, finanche alla promozione dei beni prodotti da tali attività.
- i. Sostenere e valorizzare, anche in base al principio di prossimità e nel rispetto delle regole di mercato, le attività di recupero/riciclo nel territorio della Regione Veneto.
- j. Promuovere, di concerto con CONAI, campagne di informazione/sensibilizzazione nel territorio regionale, secondo quanto precisato nell'art. 3 punto f.

Art. 5 – Comitato Tecnico

Per assicurare la coerenza tra le attività individuate nel presente Accordo, si costituisce un Comitato Tecnico formato da rappresentanti della Regione, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, di CONAI e dei Consorzi di Filiera.

Nell'ambito del Comitato Tecnico potranno essere individuati specifici gruppi di lavoro, costituiti da diversi soggetti interessati (es. ATO, Province, gestori di impianti di selezione/recupero) con l'obiettivo di approfondire le diverse tematiche oggetto del presente accordo.

Il Comitato provvede tra l'altro a:

- a. monitorare il sistema della gestione dei rifiuti di imballaggio, avvalendosi dell'Osservatorio regionale rifiuti (per quanto attiene i dati sulla raccolta) e del CONAI nonché di altri operatori (per i dati riguardanti il riciclo) allo scopo di verificare le reali quantità di rifiuto intercettato con la raccolta differenziata nonché avviato al recupero/riciclo.
- b. Sviluppare e/o aggiornare accordi tecnici specifici per la gestione delle varie tipologie merceologiche di imballaggi secondo le necessità che dovessero emergere, anche in considerazione delle potenzialità industriali di recupero/riciclo esistenti nell'ambito regionale.
- c. Studiare le attività per le campagne di informazione/sensibilizzazione, finalizzate ad una informazione coordinata sul territorio regionale

Art. 6 – Durata dell'Accordo

Il presente Accordo tra Regione, ARPAV e CONAI ha durata biennale con rinnovo solo per espressa volontà delle parti.

Art. 7 – Impegni economici

L'applicazione del presente accordo non comporta oneri aggiuntivi per Regione e ARPAV.

Luogo e data

- per la regione del Veneto:
- per il CONAI:
- per l'ARPAV: